

Aspetti civilistico-fiscali

L'attuazione del nuovo albo delle società cooperative

di Sara Agostini* e Stefano Chirico**

Con questo intervento si offre l'occasione per una riflessione sulle modalità, tempistica, effetti civili e fiscali dell'iscrizione degli enti cooperativi nel nuovo Albo delle Società cooperative.

Si è prodotta, inoltre, una descrizione della struttura del nuovo Albo e delle procedure attivate dal Ministero delle Attività Produttive, per il tramite delle Camere di Commercio, al fine di renderlo operativo entro i termini di legge.

La Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Divisione IV - del Ministe-

ro delle Attività produttive, in data 6 dicembre 2004, ha emanato una circolare esplicativa in merito alle modalità operative per l'iscrizione delle società cooperative nel nuovo Albo istituito con D.M. del 23 giugno 2004¹.

Il D.Lgs.n.220/2002 relativo al riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ha previsto nell'art. 15 l'istituzione di detto Albo ai fini anagrafici e per la fruizione dei benefici fiscali e o di altra natura, prevedendo altresì la contestuale definitiva sostituzione dello Schedario Generale della Cooperazione e dei registri prefettizi².

Il Codice civile agli artt. 2512 e 223 *sexiesdecies* stabilisce **l'obbligatorietà per tutte le cooperative** dell'iscrizione all'Albo e del deposito annuale del bilancio d'esercizio.

Il D.M del 23 giugno 2004, all'art. 2, comma 5, ha previsto che entro 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le cooperative presentino domanda di iscrizione presso l'Albo.

La legge n.306 del 27 dicembre 2004³ ha stabilito una **pro-
roga al 31 marzo 2005** per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo **per le società cooperative a mutualità prevalente**.

Struttura dell'Albo

L'Albo è costituito da **due sezioni**, una per le **società cooperative a mutualità prevalente** di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., l'altra sezione per le **società cooperative diverse** da quelle a mutualità prevalente.

È stata prevista altresì una **sottosezione** suddivisa in tre parti: nella **prima** trovano collocazione le cooperative qua-

lificate a mutualità prevalente di diritto, come le cooperative sociali; nella **seconda** sono inserite le banche di credito cooperativo; nella **terza**, infine, trovano collocazione le cooperative agricole ed i loro consorzi, qualificate prevalenti se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulti superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111 *septies* disp. att. c.c.).

È stato previsto, inoltre, un elenco avente natura anagrafica-statistica nel quale vengono inserite le cooperative non sottoposte alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 6/2003 e successive modifiche, come i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, e gli istituti di cooperazione bancari in genere⁴.

Si segnala l'incongruente doppio inserimento, per quanto attiene le banche di credito cooperativo che rispettano le leggi speciali, per le quali è prevista la registrazione sia nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative a mutualità prevalente sia nell'elenco anagrafico-statistico.

Le cooperative sociali devono inoltre segnalare se si riferi-

* Area Legislativa UNCI Nazionale.

** Area Vigilanza UNCI Nazionale.

1 Pubblicato nella G.U.n. 162 del 13 luglio 2004 - Serie Generale.

2 G.Cascardo, «L'Albo delle Società Cooperative», in questa Rivista n. 8/9-2004, pagg. 489 ss.

3 Pubblicata nella G.U.n. 302 del 27 dicembre 2004 - Serie Generale.

4 Art. 5, 3° comma, legge n. 366/2001 - "Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina."

scono alla tipologia prevista alle lettere a) o b) dell'art. 1, comma 1, di cui alla legge n. 381/1991, la specifica attività merceologica svolta e il numero di soci volontari eventualmente presenti al loro interno⁵.

Le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritte al loro specifico Albo Nazionale, devono indicare sia il numero dei soci sia il valore delle quote o azioni possedute da ciascun socio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 59/1992.

Iscrizione all'Albo e agevolazioni fiscali

A norma dell'art. 2512 c.c. e 223 *duodecies* disp.att. c.c., le specifiche agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente, sono applicabili esclusivamente alle società cooperative iscritte nell'apposita sezione dell'Albo.

La **mancata presentazione della domanda di iscrizione all'Albo**, pur in presenza dell'iscrizione da parte della cooperativa al Registro delle Imprese, **comporta l'esclusione da ogni forma di agevolazione** e la promozione di un'azione di vigilanza per verificare l'effettiva esistenza della società.

Per le cooperative che rispettavano i requisiti indicati dall'art. 26 del D.l.g.c.p.s. 17 dicembre 1947, n. 1577 ed iscritte nei Registri Prefettizi, iscritte ora nella apposita sezione della mutualità prevalente per il fatto di aver recepito il contenuto dell'art. 2514 c.c., si prevede il mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'esercizio 2004 e una verifica al 31 dicembre 2005 della concreta sussistenza dei requisiti mutualistici previsti dagli artt. 2512 e 2513 c.c.

Si ricorda che le cooperative **perdono la qualifica della mutualità prevalente** quando, per **due esercizi consecutivi**, non rispettino le condizioni previste dall'art. 2513 ovvero quando modifichino le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c.

In tale secondo caso si ha la perdita immediata della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e la contestuale iscrizione d'ufficio nella sezione dell'Albo riservata alle cooperative «diverse».

Da quanto esposto, sembra potersi affermare che, fermo restando la presenza dei requisiti statutarî mutualistici, una cooperativa che rispetti ad anni alterni i criteri gestionali della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., non solo non perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, ma conserva tutte le agevolazioni fiscali ad esse riservate.

La normativa civilistica prevede che, al venir meno dei requisiti della prevalenza, gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, debbano redigere un ap-

posito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e notificato, entro sessanta giorni dall'approvazione, al Ministero delle Attività produttive.

Modalità di iscrizione nell'Albo

Il Ministero delle Attività produttive gestisce l'Albo con modalità informatiche avvalendosi degli Uffici delle Camere di Commercio.

La domanda di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve indicare la sezione all'interno della quale la società cooperativa intende essere inserita. Oltre alla scelta della sezione relativa alla mutualità prevalente o non prevalente, la cooperativa deve indicare la categoria di appartenenza, come definita dall'art. 4, D.M. del 23 giugno 2004⁶.

La circolare in commento indicherebbe nei Notai i soggetti «naturalmente» competenti, sia in sede di costituzione di nuove cooperative sia in caso di adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni della riforma del diritto societario, a trasmettere la richiesta di iscrizione all'Albo presso l'Ufficio delle Camere di Commercio dove la cooperativa ha la sede legale.

Si segnala che il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato come una circolare ministeriale non possa imporre un obbligo in capo ai notai; secondo lo studio n. 5511/I di tale organo l'iscrizione della cooperativa è un compito degli amministratori, ribadendo comunque la legittimità in capo ai notai a procedere a tale iscrizione a seguito di espressa volontà manifestata in assemblea dal legale rappresentante della cooperativa.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, verificata la completezza formale della documentazione, l'Ufficio del Registro delle Imprese inoltra la domanda al-

5 Legge n. 381/1991 – art.1. «Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano».

6 Le categorie di appartenenza sono: cooperativa di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

la Direzione Generale per gli Enti cooperativi presso il competente Ministero.

Alla cooperativa può essere altresì richiesto di completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Al termine di tale procedura la Direzione Generale, verificati i dati pervenuti, attribuisce a ciascuna società cooperativa, il numero di iscrizione all'Albo con indicazione della sezione di appartenenza.

Tale numero viene comunicato con modalità informatiche attraverso il sistema delle Camere di Commercio.

Iscrizione, variazioni di sezione e riesame

La Direzione Generale può rifiutare con provvedimento motivato l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella sezione prevista per le cooperative di tipo diverso.

Ogni anno, sulla base delle risultanze dell'attività di vigilanza e del bilancio depositato dagli enti cooperativi, **la Direzione Generale verifica la corretta iscrizione della cooperativa nella sezione e nella categoria adeguata**, provvedendo d'ufficio ad effettuare le eventuali variazioni necessarie; la cooperativa interessata può presentare domanda scritta e motivata di riesame avverso il provvedimento.

La Direzione Generale, previa eventuale consultazione della Commissione Centrale delle Cooperative, si pronuncia sulla richiesta e conferma o meno il provvedimento adottato.

Sanzioni per la mancata domanda di iscrizione

La mancata presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, precludendo l'attribuzione del relativo numero, determina il venir meno di un requisito necessario per la completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti della cooperativa.

La mancanza del numero di iscrizione comporta la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione proveniente dalla cooperativa - bilanci, modifiche statutarie, variazioni degli organi sociali, etc.

In considerazione della **doppia finalità** dell'Albo, **sia anagrafica sia per il controllo della corretta fruizione dei benefici fiscali**, si segnala che il venir meno dell'iscrizione da parte della cooperativa si configura come un funzionamento irregolare della società sanzionabile con il conseguente provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.

Modulistica: istruzioni per la compilazione

La circolare in esame allega le istruzioni per la compilazione del **modello C17** - Versione 1.02, necessario per l'iscrizione all'Albo e per il deposito annuale del bilancio di esercizio.

Il recapito della pratica di iscrizione o deposito può essere effettuato o mediante **invio telematico** con il sistema Telemaco **ovvero** tramite **presentazione su supporto informatico** (Cd o floppy) allo sportello della Camera di Commercio della Provincia ove è ubicata la sede legale della cooperativa.

Il deposito del bilancio prevede che sia necessario allegare anche il Modello C17 - Modulo Albo Cooperative.

La circolare indica, sebbene in modo non del tutto comprensibile, che il mancato invio del modello possa essere considerato come causa di perdita dei requisiti di mutualità prevalente per l'esercizio di omessa presentazione del modulo stesso, salvo diverso esito dell'attività di vigilanza.

Conclusioni

La circolare del Ministero delle Attività produttive interviene per chiarire il contenuto del decreto di istituzione del nuovo Albo delle Società Cooperative e per ribadire il ruolo di tramite delle Camere di Commercio tra l'insieme delle società cooperative e la Direzione Generale.

Il Provvedimento si sofferma inoltre nell'illustrazione delle modalità di compilazione del modello C17 necessario sia in sede di prima iscrizione all'Albo sia in occasione del deposito annuale del bilancio di esercizio.